

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 1072/22
Circolare N° 9/2010

Maggio 2010
A tutti i colleghi(*)

- ✚ TEMPO DIARIA NUOVA
- ✚ IL DECRETO “INCENTIVI” ED IL PROCESSO TRIBUTARIO
- ✚ UNICO PF 2010
- ✚ REGIONE CAMPANIA E CREDITO D’IMPOSTA PER I NUOVI INVESTIMENTI
- ✚ ENTRATEL E L’AGENZIA DEL TERRITORIO
- ✚ LA DICHIARAZIONE UNICA AMBIENTALE
- ✚ FLASH
- ✚ CURIOSITA’

Siamo lieti, anche questa volta, di dedicare un’intera circolare mensile alla trattazione di argomenti fiscali consapevoli dell’interesse che essa suscita nei numerosissimi colleghi dediti alla materia tributaria.

Ce n’è, come noterete, per tutti i gusti e per tutte le soddisfazioni specie quando si incomincia a parlare (e mettere sotto esame) dei magnifici tabù e rompicapo come gli studi di settore, Equitalia e Contenzioso Tributario.

E, perciò, lancia in resta diamo inizio alle danze.

TEMPO DI....ARIA NUOVA, CIOE’ TEMPO DI SENTENZE!!!!!!!!!!

Questo è proprio il mese delle sentenze!!!!

Dopo tanto tribolare, **tra Studi di Settore, Agenzia delle Entrate e prepotenza di Equitalia**, finalmente la tenacia dei contribuenti viene premiata. La prima vera grande inversione di tendenza l’abbiamo avuta con le clamorose sentenze di dicembre scorso della S.C. di Cassazione di cui ci siamo già precedentemente occupati in materia di “studi di settori”.

Tali pronunce hanno rappresentato l’apripista!! Infatti sempre più giudici stanno premiando la fondata e, consentiteci, disperata insistenza dei contribuenti che massicciamente si rivolgono quotidianamente alla giustizia tributaria e di legittimità ***affinché si ripristini la legalità, la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra P.A. e cittadino***:concetti e valori che ormai sembravano essere diventati desueti. Troppe volte abbiamo vissuto la sgradevole sensazione di dover necessariamente inchinarci alla prepotenza della P.A. laddove questa deve essere, invece, al servizio dei cittadini....Quante volte ci avete ascoltato quando pronunciavamo questo grido di dolore!

Ma qualcosa, per fortuna, sta cambiando.

Equitalia.

Gli artt. 76 e 77 del DPR 602/73 dettano, come è noto, le regole affinché sia possibile, da parte del Concessionario della Riscossione, procedere ad espropriazione immobiliare in presenza di crediti vantati e non riscossi. Nello specifico, l’art. 76 consente la procedura di espropriazione immobiliare solo se l’importo complessivo del credito vantato supera complessivamente € 8.000,00 .

Il successivo art. 77 stabilisce che, decorsi inutilmente 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili.

Ne deriva che, secondo interpretazione logica della normativa, ***le cartelle non notificate non costituiscono titolo per iscrivere ipoteca!!***

Infine, vale la pena di ricordare che gli atti relativi all’iscrizione ipotecaria devono essere notificati e non inviati per posta ordinaria!

Troppo spesso, queste normative **in materia di riscossione e di espropriazione immobiliare, sono state disattese dalla Società Equitalia che, lo ricordiamo a noi stessi, è di proprietà dell'Agazia delle Entrate e dell'INPS, tale da "costringere" i contribuenti a massicci ricorsi.**

Ed intanto, dopo un travaglio giurisprudenziale, le **Sezioni Unite della Cassazione Civile**, con sentenza n. 4077 del 16/02/2010, **hanno confermato la condanna di Equitalia da parte del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia** per avere iscritto ipoteca sull'immobile di un contribuente, a tutela di un presunto credito di circa **900,00 euro(!!!!)**: quindi molto al di sotto della soglia degli 8.000,00 di cui al DPR 602/73.

A seguito di questa sentenza, i vertici di Equitalia, improvvisamente e per fortuna, sembrano essersi ricordati della norma citata e si sono dichiarati disponibili a favorire tutti quei contribuenti che si trovano nella medesima situazione del vittorioso contribuente di Castellammare.

Pertanto, i contribuenti che si trovassero nella condizione di essere stati destinatari di iscrizione ipotecaria sul proprio immobile da parte di Equitalia, per debiti di importi inferiori alla edittale soglia di € 8.000,00, non dovrebbero più disperarsi potendo presentare, a questo punto, apposita istanza di riesame agli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento cautelare.

Sarà vero?

Inoltre i medesimi vertici si sono dichiarati, a mezzo stampa specializzata, disponibili, per il futuro, a non ricorrere più a questa forma di tutela del proprio credito per le somme al di sotto della prescritta soglia degli 8.000,00 Euro.

A questo punto è d'obbligo un grazie per aver dichiarato espressamente di voler rispettare la Legge!!!!

E' stata emanata la direttiva n. 10 di Equitalia del 06/05/2010. Essa prevede la possibilità per il contribuente, destinatario di una cartella esattoriale avente ad oggetto tributi che siano stati già pagati ovvero che siano stati oggetto di un provvedimento di sgravio, **di sospendere tutti gli effetti della riscossione, semplicemente compilando e consegnando direttamente in Equitalia una autodichiarazione. Sarà compito di Equitalia, poi, verificare la veridicità di quanto autocertificato dal contribuente.**

Sarà vero?

La CtP di Parma, con sentenza n. 16 del 12/02/2010, ha accolto il **ricorso di un contribuente contro Equitalia**. Con la richiamata sentenza la CtP ha dichiarato **la nullità** di un'iscrizione ipotecaria non notificata, priva dell'allegata iscrizione presso l'agenzia del Territorio, nonché della copia delle cartelle che le hanno dato origine!!!!

Agenzia delle Entrate e Studi di Settore

Abbiamo dato rilievo, in una ns. precedente circolare, alle "storiche" sentenze della Cassazione, Sezioni Unite, del 18/12/2009, n.ri 26635/26636/26637/26638, in materia di Studi di Settore e accertamenti relativi.

Allora ci soffermammo sull'importanza attribuita dalla Suprema Corte alla funzione, **giuridicamente rilevante, del contraddittorio preventivo tra contribuente ed Agenzia delle Entrate anche come strumento deflativo del contenzioso.**

Ricordammo, cosa molto importante, la centralità di tale funzione del contraddittorio al punto che la sua mancata attivazione avrebbe comportato l'assenza di un elemento essenziale ai fini di un giusto procedimento.

Anche l'Agazia delle Entrate, questa volta, ne ha dovuto tenere conto! E recentemente lo ha fatto con la circolare n. 19 del 14/04/2010.

La circolare è, di fatto, destinata ai propri Uffici, ai quali la Direzione Centrale ha fornito chiarimenti ed indicazioni rispetto ai comportamenti da tenere nella gestione dei ricorsi pendenti, avverso accertamenti basati solo sulle discordanze agli Studi di Settore.

Vediamo, insieme, quali sono, in sintesi, i contenuti della circolare:

- 1. Qualora i ricorsi pendenti riguardino avvisi di accertamento basati sugli di Settore, nel caso in cui preliminarmente non sia stata attivata la fase del contraddittorio, nella consapevolezza che, alla luce delle richiamate sentenze, si sarebbe in**

presenza di atti viziati di nullità, gli Uffici vengono invitati ad abbandonare la controversia pendente.

2. Qualora, viceversa, l'Ufficio abbia preliminarmente attivato la fase del contraddittorio ed il contribuente sia rimasto "inerte", gli uffici vengono invitati a proseguire la lite, segnalando al Giudice il comportamento del contribuente, da intendersi come elemento indiziario convergente a supportare la corrispondenza a realtà dell'accertamento.

Ci chiediamo: nel caso in cui gli Uffici abbandoneranno le controversie (caso 1), che ne sarà delle spese di giudizio senza contare lo stress per il contribuente anch'esso meritevole di un risarcimento del danno?????????

La CTP di Bari, con la sentenza n. 71 del 07/04/2010, **ha accolto il ricorso di un contribuente avverso un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** che aveva emesso un accertamento in base agli studi di settore atteso che il volume d'affari dichiarato dal ricorrente non si collocava nell'intervallo di confidenza degli studi di settore ancorchè **molto vicino ad esso.**

Il contribuente **lamentava l'assenza del preventivo contraddittorio** (ritenuto indispensabile, come da sentenze della Cassazione di dicembre) nonchè **il fatto che l'Agenzia delle Entrate avesse considerato antieconomico il suo comportamento commerciale (!!!!!).**

La CTP di Bari, più in dettaglio, ha accolto le doglianze del ricorrente rispetto all'assenza del contraddittorio ma, principalmente, **ha bocciato la valutazione dell'AdE rispetto al comportamento antieconomico ritenendo che esso possa essere prodotto anche da motivazioni di tipo prudenziale e psicologico!!**

Mai farsi ingannare dalle apparenze.

Il Decreto "incentivi" (D.L. 40 del 25/03/2010) si occupa anche di..... **modifiche al contenzioso tributario!**

Che c'entrano gli incentivi? Nulla ma va bene così!

Proseguendo sulla strada tracciata dalla L. 69/2009 di riforma del c.p.c., finalizzata alla semplificazione dei processi ed al conseguente decongestionamento delle aule giudiziarie, si inserisce il decreto "incentivi".

Gli artt. 2 e 3 del richiamato D.L. 40/2010 modificano gli artt. 38, 52 e 68 del d.lgs. 546/92 disciplinando aspetti di particolare importanza.

In sintesi:

- **Modifica comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. 546/92**

Il comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. 546 prevedeva che, per poter far decorrere il cd. "termine breve" per la proposizione dell'eventuale appello, la parte interessata dovesse notificare alla controparte la sentenza di 1° grado secondo le procedure di cui all'art. 137 del c.p.c. (Ufficiale Giudiziario)

Con l'intervenuta modifica, per la notificazione della sentenza finalizzata a far decorrere il "termine breve", non è più necessario avvalersi dell'Ufficiale giudiziario ma è sufficiente una notifica a mezzo raccomandata A.R., senza busta, ovvero la consegna direttamente alla controparte, che però dovrà firmare la copia della sentenza per ricevuta.

- **Abrogazione comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 546/92**

Gli Uffici periferici delle Entrate, secondo quanto disposto dall'abrogato comma, dovevano essere **preventivamente autorizzati alla proposizione dell'appello dalla D.R.E.**

Nel tempo si era, infatti, sviluppato un ampio contenzioso proprio su quest'annosa questione. **Difatti numerose erano state le richieste, da parte dei contribuenti, di illegittimità dell'atto di appello in assenza della richiamata autorizzazione.**

La giurisprudenza in proposito non è mai stata concorde ma in particolare in epoca recente sembrava essersi orientata **in modo consolidato** a non ritenere illegittimo l'atto privo della richiamata autorizzazione.

In questo caos e con una lunga serie di ricorsi pendenti in regionale, aventi ad oggetto proprio le citate eccezioni di illegittimità, **è intervenuto il D.L. 40** che "fa chiarezza" abrogando il comma 2 dell'art. 52 della normativa sul Contenzioso (D.Lgs. 546/92)

Quindi da ora in poi gli Uffici potranno autonomamente decidere se proporre appello, senza necessità di autorizzazione alcuna.

Ma che ne sarà di tutti i ricorsi attualmente pendenti? Si dovrebbero risolvere in base al principio del "tempus regit actum" (id: in base alla legge che, all'epoca, disciplinava la fattispecie).

- **Modifica art. 68 del D.Lgs. 546/92**

Viene esteso alle sentenze della Commissione Tributaria Centrale quanto già previsto per le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale in caso di vittoria dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi i casi, anche in caso di ricorso per Cassazione, l'amministrazione finanziaria potrà iscrivere a ruolo il 100% delle somme originariamente richieste ed i relativi interessi alla data maturati.

Unico PF 2010

In materia di Unico PF, segnaliamo una piccola novità in materia di detrazioni d'imposta, **contenuta nella lunga circolare del 23/04/2010, la n. 23/E.**

Nello spazio riservato alle detrazioni di imposta pari al 20%, ***possono essere indicate le spese sostenute per l'acquisto di beni destinati all'arredo di una unità immobiliare che è stata già oggetto di ristrutturazione.***

Nello specifico le spese ammesse sono quelle relative all'acquisto di **elettrodomestici, apparecchi televisivi, e computer.**

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, devono essere almeno di classe A+ e ne sono esclusi i frigoriferi ed i congelatori che usufruiscono comunque di altra possibilità di detrazione. **La spesa massima ammissibile è di € 10.000,00**, a prescindere da quanti siano stati i soggetti che abbiano partecipato alla spesa.

La detrazione prevista è pari al 20% della spesa sostenuta ed è usufruibile in 5 rate di uguale importo.

Tutti i beni acquistati, e per i quali si usufruisce della detrazione, devono comunque essere riferiti e destinati alla medesima unità immobiliare che, si ricorda, ***deve essere stata già oggetto di ristrutturazione e per la quale il contribuente deve già usufruire della relativa detrazione.***

La documentazione probatoria è quella già prevista per la fruizione della detrazione relativa alle ristrutturazioni: documento d'acquisto e dimostrazione delle modalità di pagamento (bonifico bancario o postale). Sulla ricevuta del bonifico dovrà essere presente l'indicazione della causale, il c.f. di chi ha sostenuto la spesa, la p.iva del destinatario del bonifico. **La spesa deve essere stata effettuata tra il 07/02/2009 ed il 31/12/2009.**

REGIONE CAMPANIA: al via il "Credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi"

Con Decreto Dirigenziale n. 180 del 19/03/2010, pubblicato sul Burc n. 24 del 29/03/2010, è stato approvato il credito di imposta regionale per i nuovi investimenti produttivi.

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 60 milioni di euro.

L'agevolazione è pari al 40% degli investimenti realizzati, per un importo massimo di € 1.500.000,00.

Destinatari dell'agevolazione sono le microimprese, piccole imprese e le medie imprese (PMI), operanti in tutti i settori economici.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, effettuati nei dodici mesi successivi al ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni e destinati alla creazione, nell'ambito del territorio regionale, di una nuova struttura produttiva ovvero finalizzati all'estensione, alla diversificazione della produzione, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi, o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo, di una struttura produttiva già esistente.

Restano esclusi dall'agevolazione l'acquisto di immobili e di autoveicoli.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997 ed entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni.

La procedura di accesso all'agevolazione, esclusivamente telematica, si sviluppa in vari momenti temporali:

- **Dal 28/04/2010**- registrazione obbligatoria nell'apposita sezione presente sul sito www.economicampania.it;
- **Dal 28/05/2010** – è possibile procedere alla compilazione on line delle domande;
- **28/06/2010 – click day** - data in cui sarà aperto lo sportello telematico per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi, precedentemente compilate on line.

Nella concessione delle agevolazioni saranno rispettati i criteri cronologici di arrivo delle domande.

ENTRATTEL E L'AGENZIA DEL TERRITORIO

Gli intermediari, frequentatori abituali di Entratel, sanno che, tra gli altri servizi disponibili, esiste quello **delle consultazioni catastali**: strumento che consente di verificare la correttezza dei dati iscritti nel catasto terreni e fabbricati a nome dei contribuenti.

Questo servizio consente un'opportuna verifica dei dati da inserire nelle dichiarazioni da elaborare per conto del cliente e dei relativi calcoli da effettuarsi ai fini delle singole imposte.

Nel caso in cui da questa verifica dovessero emergere dati non corrispondenti alla reale situazione del cliente abbiamo la possibilità di intervenire in autonomia senza dover, cioè, incominciare un lungo pellegrinaggio tra i vari Uffici preposti.

Ad esempio, nel caso in cui, dalla consultazione dell'apposita sezione presente in Entratel, dovesse emergere che un contribuente risulta ancora intestatario di un immobile, immobile che invece ha ceduto, giusto atto notarile, **possiamo agire rapidamente per la correzione dell' errore, ottenendo la risoluzione del problema in un massimo di 14 giorni.**

Vediamo, praticamente, come agire!

E' necessario collegarsi al sito dell'agenzia del Territorio, cliccare sull'apposita sezione " servizi per il cittadino", entrare nel "contact center" e seguire le relative istruzioni. Nel caso in esempio, dovremo indicare i dati del rogito con il quale il nostro cliente ha ceduto l'immobile ancora presente in catasto (data dell'atto, notaio rogante, repertorio, raccolta, ed estremi della registrazione). Con un'apposita mail l'Agenzia del Territorio risponderà indicando l'esito della pratica e, in caso di esito positivo, provvederà anche all'invio, sempre a mezzo mail, della visura catastale aggiornata.

Ad oggi è un servizio che funziona veramente bene. Provare per credere! (ma poi fateci anche sapere!!!)

IL GRANDE PASTICCIO DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICA AMBIENTALE – MUD, ANNO 2010.

Grande pasticcio in occasione della scadenza annuale per la presentazione del Mud – Dichiarazione Unica ambientale.

La riorganizzazione della normativa in materia di ambiente e dei relativi adempimenti ad essa collegati **prevedeva l'emanazione di un DPCM** che, fra le altre cose, **doveva contenere l'approvazione dei nuovi modelli da presentarsi già nel 2010, per la scadenza fissata al 30/04/2010 .**

Il caos è nato quando alla data del 23/04/2010 i nuovi modelli non avevano ancora ...visto la luce. Luce arrivata, invece, il **27/04/2010** (a tre giorni dalla scadenza), giorno in cui è stato approvato il DPCM, **pubblicato in G.U. il 28/04/2010**, contenete le modifiche tecniche al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, **da presentarsi sempre il 30/04/2010.**

E per fortuna che è intervenuta la tanto agognata proroga!

**Infatti, proprio il 30/04/2010 (giorno della scadenza), il Consiglio dei ministri, con un D.L., ha approvato un pacchetto di norme urgenti, tra le quali la proroga al 30/06/2010 della presentazione del MUD 2010!!!
Meglio tardi che mai!!!!!!**

DIRITTO ANNUALE DELLA CCIAA

Scade il 16/06/2010 il pagamento del diritto annuale alla CCIAA, con la possibilità di effettuare il versamento anche al 16/07/2010, applicando una maggiorazione pari allo 0,40%.

Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.

Gli importi dovuti sono rimasti inalterati rispetto all'anno 2009 e precisamente:

- **gli iscritti nella sezione ordinaria devono corrispondere un diritto il cui importo è determinato in misura proporzionale al fatturato conseguito nell'anno 2009, con un minimo di € 200,00.**
- gli iscritti nella sezione speciale devono versare gli importi così distinti:
 - € 88,00 per le imprese individuali e le società semplici agricole;
 - € 144,00 per le società semplici non agricole;
 - € 170,00 per le società tra professionisti.

Infine, **per ogni unità locale dovrà essere corrisposto un ulteriore diritto** destinato alla Camera di commercio in cui ha sede tale unità locale **pari al 20% dell'importo del diritto annuale determinato per la sede principale.**

Vale la pena di ricordare che, ai fini della determinazione della CCIAA competente a ricevere il pagamento del diritto annuale principale, dovrà farsi riferimento al luogo in cui ha sede l'impresa alla data del 01/01/2010.

FLASH

Brutte notizie per i **consulenti un po' distratti** e fiduciosi dell'operato del proprio cliente. Con la sentenza n. 9916 del 26/04/2010, la II Sezione Civile della Cassazione ha stabilito che **il consulente che indica in bilancio "spese non documentate" dovrà corrispondere al proprio cliente la metà delle sanzioni applicate per effetto del recupero di imposta da parte degli Uffici competenti a titolo di risarcimento del danno.**

CURIOSITA'

Se avete delle informazioni da chiedere all'Acì di Napoli che vi riguardano, se avete il sospetto di essere stati destinatari di un provvedimento di fermo amministrativo, se avete a cuore la vs. privacy, allora.....desistete.

Nella completa inosservanza del D.Lgs. 196/2003 (id: normativa sulla privacy), all'ACI di Napoli (Ufficio Pubblico) esiste un "simpatico" sistema di comunicazione allo sportello. Tra di voi e l'operatore esiste un vetro, ma anche un microfono, per cui quando eventualmente l'operatore vi dirà che voi siete tizio o caio e che avete un fermo amministrativo sulla vostra autovettura perché..... **NON AVETE PAGATO LE TASSE... ed è questo il motivo per cui non riuscite a pagare la tassa di circolazione, lo saprà tutta la gente presente nel salone!!!!!!**

E anche se voi urlate che avete avuto uno sgravio ed un provvedimento di revoca e che le tasse le pagate, e come se le pagate, in quel caso non vi sentirà..... proprio nessuno, perchè l'amplificazione è solo dal lato dell'operatore.

Alla faccia della privacy negli Uffici Pubblici.

Ed a tal proposito non va sottaciuto che, anche presso gli Uffici della Conciliazione della D.P.L., c'è la **strana abitudine, tra una marea di persone presenti, di chiamare, a gran voce, i soggetti (id: le parti) in conflitto.**

E così, magari, se si è fra questa marea possiamo incominciare a ragionare che, ormai, sono chiamati un po' tutti: dalle grandi aziende elettriche a quelle di telecomunicazioni, da chiese a ristoranti noti!

E, se ci sono, come spesso ci sono, avvocati e professionisti del nord restano scandalizzati.

Buon approfondimento!!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
I Responsabili delle Divisione "Fiscale"
F.to Dott. ssa Teresa Lapegna
F.to Dott. Giuseppe Cappiello**

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI